

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

N. 280 DEL 28/02/2022

O G G E T T O

PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA, R.G. 5152/2021, INERENTE ALLA VERTENZA TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, I SIGG. P.J.K., P.K.H., P.R.H. E P.S., IN QUALITÀ DI EREDI DELLA SIG.RA K.S.Y., E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA LIG INSURANCE S.A..

PRESA D'ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 316/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 15.05.2019 (prot. n. 48999) i sigg. P.J.K., P.K.H., P.R.H. e P.S., in qualità di eredi della sig.ra K.S.Y., notificavano all'Azienda ULSS 8 Berica ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 3048/2019), al fine di ottenere la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della propria congiunta, asseritamente dovuto ad una non tempestiva diagnosi di rottura dell'arco aortico avvenuta in occasione delle cure ricevute presso l'Ospedale di Vicenza nel dicembre 2014.

Il ricorso in questione seguiva ad un precedente ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (prot. n. 102474 del 26.10.2017), conclusasi con il deposito di una CTU sfavorevole all'Ente, e ad un'originaria richiesta risarcitoria formulata dai medesimi eredi in data 23.04.2015, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 (ora ULSS n. 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva iscritta al R.G. n. 3048/2019 presso il Tribunale di Vicenza e con deliberazione n. 841 del 05.06.2019 l'Azienda autorizzava la costituzione in giudizio, conferendo l'incarico defensionale all'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza.

L'Ente si costituiva ritualmente in giudizio, chiamando in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento, l'Assicuratore dell'Ente all'epoca dell'apertura del sinistro avvenuta nel 2015, ovvero la summenzionata Società LIG Insurance S.A., nei cui confronti nel frattempo l'Autorità di Vigilanza rumena (ASF) aveva adottato un provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con decisione n. 3080 del 01.02.2020.

Detta Società, a fronte delle richieste dell'Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato e di assumere la gestione della richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ULSS, in considerazione dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri (varie comunicazioni agli atti dell'UOC Affari Generali).

Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si concludeva con l'ordinanza del 24.03.2021, rep. n. 1112/2021, con cui il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande dei ricorrenti e condannava l'Azienda al risarcimento del danno.

L'Ente, con deliberazione n. 615 del 08.04.2021, acquisito il parere del proprio difensore, autorizzava l'impugnazione dell'ordinanza in questione e conferiva l'incarico defensionale al medesimo avv. Giovanni Stefano Messuri, autorizzandolo a formulare, in sede di impugnazione, l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., allo scopo di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, se da quest'ultimo ritenuto opportuno e funzionale alla difesa dell'Ente; l'impugnazione con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza veniva formalizzata in data 15.04.2021 avanti la Corte d'Appello di Venezia (R.G. 852/2021) e la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata al 17.11.2021.

In pendenza del giudizio di secondo grado, in data 04.05.2021, il legale delle controparti provvedeva a

notificare all'ULSS l'ordinanza decisoria con formula esecutiva, ed in data 03.09.2021 notificava all'Ente l'atto di precetto per l'importo complessivo di euro 720.851,69, oltre interessi maturati *pro die*, importo della tassa di registro e spese di notifica.

L'Ente, nelle more della decisione della Corte d'Appello di Venezia sull'istanza sospensiva, con deliberazione n. 1558 del 09.09.2021 autorizzava l'opposizione al precetto, rilevando la violazione dell'art. 117, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.

Con decreto del 16.09.2021 il Giudice del procedimento di opposizione, rubricato al R.G. n. 5152/2021 del Tribunale di Vicenza, fissava la prima udienza al 26.01.2022.

Con sentenza n. 236 del 24.11.2021, depositata in data 07.12.2021, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del D.L. n.183/2020, ovvero del provvedimento che prolungava fino al 31.12.2021 il divieto di intraprendere o proseguire azione esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con deliberazione n. 58 del 21.01.2022 l'Ente, preso atto dell'ordinanza decisoria n.1112/2021 del Tribunale di Vicenza e dell'ordinanza del 17.11.2021 della Corte d'appello di Venezia, dava esecuzione al summenzionato provvedimento decisivo, per quanto di ragione.

Preso atto della suddetta decisione della Corte Costituzionale e dell'intervenuta esecuzione dell'ordinanza decisoria, in data 24 gennaio 2022 il Difensore dell'Ente depositava rituale rinuncia agli atti del procedimento di opposizione a precetto.

In data 25.01.2022 il Giudice del procedimento di opposizione all'atto di precetto (Tribunale di Vicenza, R.G. 5152/2021), rilevata la rinuncia agli atti dell'Azienda ULSS 8 e la mancata costituzione in giudizio degli eredi della sig.ra K.S.Y., dichiarava l'estinzione del processo.

In data 31.01.2022 l'avvocato delle controparti Michele Vettore, con comunicazione a mezzo mail, trasmetteva il conteggio delle spese per l'atto di precetto, originariamente non contemplate nell'atto, per l'importo complessivo di euro 1.418,26, con richiesta di pagamento del dovuto.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerata la nota indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A. ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, e preso atto del provvedimento di estinzione del giudizio di opposizione all'atto di precetto avanti al Tribunale di Vicenza, R.G. 5152/2021, si ritiene opportuno, al fine di evitare aggravii di spesa, rifondere alle controparti le spese per l'atto di precetto, rinviando le azioni volte al recupero delle somme predette nei confronti della compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest ad altro provvedimento, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto del provvedimento del 25.01.2022 del Tribunale di Vicenza, R.G. 5152/2021, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione all'atto di precetto;
2. di rifondere ai sigg. P.J.K., P.K.H., P.R.H. e P.S., quali eredi della sig.ra K.S.Y., le spese per l'atto di precetto per l'importo complessivo di euro 1.418,26;
3. di dare atto che la spesa che precede è da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione";
4. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare il credito in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A., in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
